

Art. 2556 Codice Civile. Imprese soggette a registrazione.

2556. Imprese soggette a registrazione.

Per le imprese soggette a registrazione [c.c. 2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [c.c. 2565, 2573] devono essere provati per iscritto [c.c. 2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto [c.c. 1350, 1543].

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 12 agosto 1993, n. 310, che ha dettato norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali. L'art. 9 della sopracitata L. 12 agosto 1993, n. 310, ha, inoltre, così disposto: «1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Con l'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580 è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione dell'art. 8 della suddetta legge.